

IN PRIMO PIANO

ART. 2 COMMA 29 DEL D.D.L. N°733 B DEL 2009, APPROVATO DAL SENATO IL 2 LUGLIO 2009.

Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Varato il c.d. “pacchetto sicurezza”: le novità toccano anche il Decreto Legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società

Il ddl 733 è legge a partire dal 2 luglio 2009. Tra le tante novità apportate in materia di sicurezza, una di grande rilievo per gli enti societari: con l'aggiunta dell'art. 24-ter al testo del Decreto n. 231 del 2001 aumenta il novero delle fattispecie di reato presupposte per la configurabilità della responsabilità amministrativa (*de facto*, penale) delle società. Il detto articolo riguarda i delitti di criminalità organizzata (artt. 416 c.p., 416-bis c.p., 416-ter c.p., 630 c.p., 74 T.U. in materia di stupefacenti, 407 co. 2 lettera A, n. 5 c.p.p.).

L'incidenza pratica della norma sulle garanzie che le società devono darsi in ottemperanza al Decreto n. 231 sarà di grande momento: i modelli organizzativi di cui esse sono dotate andranno riguardati alla luce della modifica legislativa, anche considerando che nell'alveo delle fattispecie associative possono farsi confluire una moltitudine di situazioni potenzialmente oggetto di reato.

L'esempio più lampante può riguardare il caso di un'associazione per delinquere, che coinvolga membri apicali di una società e fornitori, finalizzata all'appropriazione indebita ed attuata mediante fatturazioni false. In tale scenario, basterebbe la sola supposizione da parte degli inquirenti di un possibile vantaggio per l'ente – tra tutti, l'ipotesi della creazione di provviste “nascoste” a beneficio di successive attività illegali compiute a vantaggio della società – per aprire la via al rischio di pagare elevate sanzioni pecuniarie (*si legga la norma, riportata a margine*).

Questa è solo una delle possibili applicazioni delle fattispecie associative di reato introdotte nella legge 231 dalla norma varata il 2 luglio 2009; sarà ancora più importante, per le società, dotarsi di modelli organizzativi idonei a tenerle indenni dalle responsabilità derivate.

Dott. Nicolino Gentile
BLB - Studio Legale